

N. 01820/2008 REG.SEN.

N. 00489/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 489 del 2008, proposto da: La Sinistra L'Arcobaleno, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

contro

Ministero dell'Interno in Persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Avvocatura Distr.le Lecce, Avvocatura Distr.le Bari, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari, rappresentato e difeso dagli avv. Avvocatura Distr.le Lecce, Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Ufficio Elettorale Regionale Elezioni Senato 2008, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Ufficio Nazionale Elezioni Senato 2008, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Movimento Per L'Autonomia (M.P.A.), rappresentato e difeso dagli avv. Alfio D'Urso, Roberto De Giuseppe, Antonio Vitale, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

e con l'intervento di

Ferdinando Pinto, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento con cui l'Ufficio elettorale regionale per la Puglia presso la CdA di Bari, con riguardo alla procedura di ammissione delle liste per il rinnovo del Senato della Repubblica 2008 non ha escluso la lista "Movimento per l'Autonomia" (MPA);

- ove occorra del provvedimento con cui l'Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso la mancata esclusione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale Regionale Elezioni Senato 2008;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Nazionale Elezioni Senato 2008;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Movimento Per L'Autonomia (M.P.A.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 31.3.2008, "La Sinistra l'Arcobaleno" ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, la mancata esclusione, da parte dell'Ufficio regionale presso la Corte di Appello di Bari, dalle elezioni del Senato della Repubblica per l'anno 2008, della lista "Movimento per l'Autonomia" (MPA) e, ove occorra, il provvedimento con cui l'Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il reclamo avverso la mancata esclusione.

2. - La controversia non appartiene alla competenza di questo giudice.

La Corte di Cassazione (sez. un. 8.4.2008, n. 9155), pronunciando sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla lista controinteressata Movimento per l'Autonomia" (MPA), ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione (tanto del giudice amministrativo che di quello ordinario) a conoscere delle controversie in tema di ammissione o di esclusione dei simboli di lista nelle elezioni politiche nazionali. Difetto desumibile dalla circostanza che l'art. 87 del d.p.r. n. 361 del

1957, richiamato in tema di elezioni del Senato dell'art. 27 del D.lg. n. 533 del 1993, espressamente riserva all'assemblea elettiva la convalida dell'elezione di propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli uffici elettorali ed all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

3. - Il ricorso in esame, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore del Ministero dell'Interno, e, per esso, all'Avvocatura dello Stato, distrattaria per legge, in complessivi euro 2.000,00 (duemila) e, nel medesimo importo, a favore del Movimento per L'Autonomia (M.P.A.).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente, Estensore

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO